



10-90

PARERE MOTIVATO
n. 152 del 9 agosto 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano delle Acque del Comune di Mira (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



10/00

- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mira con nota prot. n. AOO.C_F229.04/05/2016.0020921 acquisita al protocollo regionale al n. 174903 del 04.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano delle Acque;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.38090 del 26.05.16 assunto al prot. reg. al n.209570 del 27.05.16 di Veritas spa che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vostra nota n. 34883 di protocollo del 16/05/2016, esaminati gli elaborati di progetto, di seguito si esplicita:

Parere acquedotto: si evidenzia la necessità in fase esecutiva di individuare le interferenze tra le reti esistenti gestite dalla scrivente e la realizzazione delle nuove opere pertinenti al Piano di Tutela delle Acque, siano esse nuove o ridefinizione di quelle esistenti. Tali interferenze, saranno valutate singolarmente per redigere la progettazione per la messa in sicurezza delle reti e quantificare la stima dei costi.

Parere fognatura: si evidenzia anche per la rete fognaria la necessità in fase esecutiva di individuare le interferenze tra le reti esistenti gestite dalla scrivente e la realizzazione delle nuove opere pertinenti al Piano di Tutela delle Acque; inoltre si sottolinea la necessità che gli impianti di fitodepurazione previsti siano oggetto di approfondito confronto in particolare in ordine alle possibili ricadute in termini gestionali.

- Parere n.59710 del 16.06.16 assunto al prot. reg. al n.236717 del 17.06.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano delle Acque del Comune di Mira.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel Piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delincono in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del Piano, da tenere in considerazione.



1020

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice.

In riferimento a quanto riportato a pag. 13 del Rapporto Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDcr.aspx?id=322037>.

Inquinamento acustico

Varie lavorazioni connesse con la realizzazione del Piano possono essere origine di emissioni sonore che, qualora svolte in prossimità di ricettori, potrebbero causare disturbo (si prendano come esempio le demolizioni di manufatti). Si raccomanda pertanto, nella pianificazione degli interventi potenzialmente rumorosi, di tener conto degli aspetti concernenti l'inquinamento acustico provvedendo, dove necessario, alla progettazione e all'adozione di misure finalizzate a minimizzare il disagio degli eventuali ricettori.

Si segnala inoltre la necessità di considerare l'eventuale impatto acustico delle installazioni impiantistiche (es. pompe di sollevamento), in particolare in caso di installazione in prossimità di ricettori abitativi, prevedendo se necessario opportune misure di mitigazione.

Inquinamento luminoso

Nel documento non è presente un'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di impianti di illuminazione esterna. Si fa presente che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati, dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

Suolo/Sottosuolo

L'impermeabilizzazione (sigillatura) o l'eliminazione del suolo, indotta da nuova edificazione o da interventi di varia natura, determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni svolte dal suolo (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Le principali funzioni svolte dal suolo sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua (aspetto che andrebbe adeguatamente considerato nella predisposizione di un Piano Comunale delle Acque);
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.



10/2000

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni e quindi gli effetti negativi causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi dei possibili effetti sul suolo derivanti dall'attuazione del Piano. Infatti al paragrafo 5.2 "Suolo e Sottosuolo" (pag. 98) si afferma che il suolo è la "componente maggiormente impattata" ma viene considerata solo sotto l'aspetto della gestione del materiale di scavo.

Nel paragrafo 4.2.2 "Ipotesi di gestione" (pag. 92) andrebbe inoltre sottolineato come la mitigazione del rischio idraulico tramite le ipotesi di progetto rischia di venire vanificato da un eventuale aumento del consumo di suolo.

Pertanto si ritiene opportuno sottolineare che un'eventuale ulteriore impermeabilizzazione del territorio comunale rispetto a quanto tenuto in considerazione dal Piano, che comporti l'ampliamento delle aree urbane a scapito di quelle occupate dal suolo, può modificare sensibilmente gli effetti stimati del piano. Per questo si suggerisce di precisare nel documento che il Piano mantiene i suoi effetti solo in condizioni di invarianza della superficie di suolo impermeabilizzato.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nel suddetto Piano, delle considerazioni fin qui descritte.

- Parere n.243095 del 22.06.16 della Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto che di seguito si riporta:

In risposta alla Vostra prot. 190262 del 16/5/2016, si concorda con il fatto che gli interventi proposti dal Piano delle Acque del Comune di Mira possano garantire effetti migliorativi sull'ambiente, in particolare sull'ambiente idrico, come indicato nel paragrafo 5.1 del capitolo 5 "I possibili effetti sull'ambiente", a pag. 98 ("Ambiente idrico") della relazione "Piano delle Acque Comunale - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale (Mira, gennaio 2016 - C_F229 - - - 2016-05-04 - 0020921).

Si rammenta di porre particolare attenzione, nel compiere gli interventi proposti, al fatto che nel territorio comunale vi sono siti contaminati di notevole estensione ed elevata pericolosità del materiale stoccato.

Inoltre si consiglia, nella realizzazione di bacini di invaso, di adottare tecnologie proprie dell'ingegneria naturalistica, al fine di contribuire, oltre che all'accumulo delle acque in eccesso, anche al miglioramento della qualità delle acque stesse e alla creazione di ecosistemi acquatici in cui possano instaurarsi una flora e una fauna diversificate.

Si raccomanda infine di ottemperare a quanto stabilito nel Piano di Tutela delle Acque, in particolare all'articolo 39, comma 10, in tema di contrasto all'impermeabilizzazione del suolo.



- Parere n.39708 del 6.06.16 dell'ULSS 13 assunto al prot. reg. al n.219652 del 6.06.16 che di seguito si riporta:

Preso visione della documentazione di cui all'oggetto, non ci sono osservazioni inerenti l'ambito di stretta competenza dello scrivente Dipartimento, in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto.

- Parere n.7800 del 15.06.16 assunto al prot. reg. al n.234111 del 15.06.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e laguna che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'oggetto la scrivente Soprintendenza, viste le circolari n. 5 e 6 del 19 marzo 2010, della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e la circolare n. 26/2012 della Direzione regionale, finalizzate alla disciplina della materia, visto il Rapporto Ambientale Preliminare inoltrato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 190262 del 16.05.2016 (ns. prot. 634) del 16.05.2016), redatto dal proponente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 si esprime quanto segue.

Fermo restando che nel caso di specie la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. riguarda la proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, si evidenzia che le valutazioni di merito di questo Ufficio è relativa alla verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e quindi con i vincoli esistenti e con quelli eventualmente in itinere, ovvero agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione degli strumenti in oggetto.

Considerato che il Piano in oggetto interessa il territorio del Comune di Mira, uno dei più estesi e popolati della Provincia di Venezia localizzato nella cosiddetta "Riviera del Brenta" adiacente alla Laguna di Venezia, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 e D.M. 1 agosto 1985 "dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo";

Considerati gli inconvenienti di carattere idraulico che si sono progressivamente aggravati per effetto dei rapidi mutamenti intervenuti nell'assetto del territorio come le sistemazioni agrarie e le urbanizzazioni e i problemi di deflusso dei terreni alti scolanti in laguna riscontrate nei periodi di piena soprattutto in concomitanza delle alte maree lagunari;

Considerati gli obiettivi del Piano che mira a ridurre le criticità e a migliorare la funzionalità e sicurezza idraulica del territorio, in buona parte a rischio esondazione, migliorando la funzionalità della rete sotto il profilo quantitativo mediante interventi strutturali, di monitoraggio e manutenzione dei numerosi canali e fossati che solcano il territorio in oggetto;

Considerato che gli interventi proposti risultano necessari per la completa messa in sicurezza idraulica del suolo e non paiono tali da modificare l'assetto paesaggistico locale e alterare elementi di valore e riferimenti visivi e percettivi



Per quanto sopra, rispetto alla V.A.S. del Piano delle Acque Comunali in oggetto, la scrivente Soprintendenza esaminato il Rapporto ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:**

- siano studiati e presentati, per la preventiva autorizzazione, a questa Soprintendenza, il progetto esecutivo di tutte le opere previste (sistemazione di sponde, demolizioni e ripristini di recinzioni e manufatti, rifacimento di ponti e condotte, taglio di alberature di sponda ecc.). Detto progetto esecutivo dovrà descrivere nel dettaglio anche le opere di mitigazione/compensazione previste per l'intervento finalizzati ad attenuare i potenziali effetti sul paesaggio.

Relativamente alla soluzione progettuale si ritiene opportuno che esse siano rispondenti alla struttura ambientale e ai caratteri edifi e costruttivi consolidati del territorio quali: tecniche costruttive e materiali, aspetti tipologici e morfologici, ecc. in modo tale che l'intervento contribuisca a rafforzare l'identità locale e la qualità del paesaggio di riferimento e non introduca elementi di eterogeneità sul territorio.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 122/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano delle Acque (P.d.A.), nel Comune di Mira (VE).

Pratica n. 3287

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Luca Del Furia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 231757 del 14/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che il piano prevede i seguenti obiettivi: - integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore; - acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; - individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste; - individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico; - determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; - individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare



ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità; - individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici; - individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico; - individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; - individuare, anche integrando e specificando Linee Guida del PTCP, apposite "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc.);

PRESO ATTO che gli interventi strutturali proposti appartengono alle seguenti tipologie: - realizzazione di bacini di invaso concentrati o "diffusi", ottenuti mediante il rizezionamento di affossature esistenti; - realizzazione di nuovi collettori di bonifica o allargamento degli esistenti; - verifica di tombinamenti e attraversamenti, loro eventuale adeguamento e rimozione del materiale di deposito e di occlusioni riscontrate; - potenziamento di collegamenti idraulici esistenti o sistemazione di nodi di scarico in scoli consortili, comprendenti attraversamenti stradali, paratoie e manufatti antiriflusso; - manutenzione straordinaria e rizezionamento di fossi privati o fossi di guardia che necessitano di un adeguamento dimensionale della sezione o delle livellette di fondo; - verifica attraverso video ispezione delle condotte che presentano ristagni d'acqua, asporto del materiale depositato o eventuale rifacimento di tratti di fognatura bianca; - realizzazione di impianti di sollevamento (in genere da attivare solo in occasione delle precipitazioni meteoriche più intense);

CONSIDERATO che gli interventi individuati sono definiti solo in modo sommario; per il dettaglio degli interventi e per la valutazione dei loro costi, il piano rimanda a successive fasi di progettazione, non escludendo che possano emergere soluzioni alternative idraulicamente equivalenti e più efficaci di quelle proposte;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 3919/2007 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario:

1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*,



Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpineto planiziale", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42110 - Casse di colmata aperte rispetto alla laguna o al mare", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che nell'attuazione del piano non siano coinvolti habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque (P.d.A.), nel Comune di Mira (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. che nell'attuazione del piano, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mira, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 122/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016;


VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

Che il Piano delle Acque del Comune di Mira debba essere assoggettato alla procedura di VAS in considerazione della particolare delicatezza del territorio e per le problematiche che riveste in relazione alla vicinanza con la Laguna di Venezia.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 10 pagine